

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **213/1974** (ECLI:IT:COST:1974:213)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CAPALLOZZA**

Camera di Consiglio del **16/05/1974**; Decisione del **27/06/1974**

Deposito del **09/07/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7384**

Atti decisi:

N. 213

SENTENZA 27 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 9 luglio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 187 del 17 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALLOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1973 dal tribunale di

Roma nel procedimento penale a carico di Avico Celestino, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 10 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Celestino Avico, essendo risultato, da un esame clinico, che le di lui condizioni di salute non solo non gli consentivano di comparire all'udienza, ma "nelle attuali condizioni di equilibrio psico-fisico", ne sconsigliavano l'esame a domicilio e rendevano dubbie le probabilità che potesse venir meno nel futuro l'impedimento, il tribunale di Roma escludeva la possibilità sia di interpretare estensivamente l'art. 497 del codice di procedura penale, per essere la relativa ipotesi normativa prevista solo per impedimenti di carattere temporaneo e inidonea a sospendere la prescrizione, sia di applicare analogicamente l'art. 88 dello stesso codice, stante anche il divieto di sospendere il processo fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, con ordinanza 2 marzo 1973, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli articoli sopra citati, ritenendola pregiudizievole dell'effettiva difesa personale dell'imputato per quanto concerne l'interrogatorio e la di lui facoltà di presenziare allo svolgimento del dibattimento.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 8 del codice di procedura penale per il fatto che i fenomeni patologici, dei quali non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento.

2. - La questione, che è stata proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non è fondata.

Il giudice può bensì negare attendibilità - con ordinanza fondata su motivazione logica ed adeguata - alla prova dell'impedimento, ma non può non ritenere necessaria la presenza dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei diritti della difesa (e anche, caso per caso, a fini di giustizia, per la ricerca della verità: art. 497, secondo comma, cod. proc. pen.). Ed è da aggiungere che è giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento è inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente della inabilità e conseguente impedimento a comparire.

Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento.

Mette conto, comunque, osservare che l'infermità di mente sopravvenuta all'imputato (art.

88 cod. proc. pen.) comporta la sospensione del procedimento (e non del dibattimento), la quale, a sua volta, importa la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen. (e, nel caso, l'ordinanza di rimessione parla di "danni cerebrali" e di precarie "condizioni di equilibrio psico-fisico").

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.